

COMMENTO RISOLUZIONE 68E

Ritorniamo sull'annosa questione delle ritenute sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti da scomputare dall'imposta sul reddito delle Persone Fisiche nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite.

La risoluzione ribadisce che in tal caso si applica l'articolo 47 del D.P.R. 28 novembre 2000 n° 445, più conosciuto come "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

E' bene ricordare che tale dichiarazione proprio in virtù del valore attribuito dalla legge ha come contrappeso una rilevanza sul piano penale per le dichiarazioni mendaci riportate nella stessa.

Di conseguenza, la risoluzione precisa che con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

Speriamo quindi che con quest'ennesimo chiarimento termini l'annuale litania che segue la mancata ricezione della certificazione delle ritenute subite da parte del contribuente.